



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

Gianpiero D’Alia	Presidente
Sabrina Facciorusso	Giudice
Guido Tarantelli	Giudice relatore

Nella pubblica udienza del 17 settembre 2024 ha posto in decisione la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di conto iscritto al n. **23614** del registro di Segreteria, promosso nei confronti dell’agente contabile Rettore Giovambattista De Sarro, nato a Nicastro il 2.10.1955 (DSRGMB55R02F888K), in qualità di Consegnatario di azioni dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, per il conto giudiziale n° 39954 reso per l’esercizio 2020;

- esaminati gli atti e i documenti di causa;
- nella pubblica udienza del 17 settembre 2024, data per letta la relazione sul consenso delle parti e udito, per l’Ufficio del Pubblico Ministero, il Dott. Costantino Nassis che concludeva come da verbale di udienza; per l’Agente contabile, non costituito, nessuno è comparso.

FATTO

1. Con **relazione n. 206/2023**, il Magistrato istruttore rappresentava che con resa SIRECO n. 327149 l'Università Magna Graecia di Catanzaro ha depositato il conto giudiziale n°39954, inerente all'anno 2020, dell'agente contabile Rettore Giovambattista De Sarro, risultante sottoscritto dall'agente contabile, vistato per regolarità dal Responsabile del Servizio finanziario e provvisto del provvedimento di parifica.

Richiamava la documentazione trasmessa a corredo del conto, indicando che dal punto di vista formale, la gestione espone quanto segue: Consistenza al 1.1.2020 Quantità 1 Valore 140.406,60; Consistenza al 31.12.2020 Quantità 1 Valore 140.406,60.

La Relazione indicava un profilo di criticità da sottoporre alla valutazione del Collegio, sulla questione di inammissibilità della gestione oggetto di verifica rispetto a tale tipologia di conto, ovvero del consegnatario di azioni.

Il Magistrato istruttore evidenziava che i titoli azionari e partecipativi rientrano tra i beni mobili dello Stato, per i quali sussiste l'obbligo di resa del conto giudiziale, ai sensi dell'art. 20, lett. c), del R. D. n. 827/1924, esteso agli enti locali dall'art. 93 del d. lgs. n. 267/2000. In sostanza, il conto deve essere reso anche per i titoli cc.dd. "dematerializzati", perché inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio.

Quanto poi all'individuazione del soggetto qualificabile come agente contabile e, dunque, tenuto a rendere il conto giudiziale,

indicava che la giurisprudenza più recente ha superato la visione tradizionale, ritenendo che agente contabile sia più propriamente il soggetto incaricato dall'ente di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista nelle società partecipate, ossia chi li gestisce, sulla base di una concezione più ampia del concetto di "maneggio".

Ciò premesso rispetto al quadro di riferimento, la Relazione indicava che nel caso di specie è pervenuto presso la Sezione il conto avente ad oggetto la detenzione di una quota di partecipazione nella società Calpark S.C.P.A. ma il magistrato istruttore riteneva non sussistente l'obbligo di presentazione del conto con riferimento all'anzidetta categoria di "beni".

Infatti, il conto è stato presentato dal Rettore dell'Università Magna Graecia di Catanzaro, nella sua veste di agente contabile Consegnatario di azioni, relativamente alla detenzione della partecipazione della predetta Università nella "Calpark S.C.P.A."

In particolare, Calpark S.C.P.A. è una società che nel triennio 2017-2019 ha conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro. Per la partecipazione al Consorzio CALPARK Scarl, è stata comunicata la volontà di recedere fin dal 2018. Tuttavia, le clausole statutarie non consentono una uscita automatica dalla società se non al ricorrere di particolari situazioni non verificatesi.

Nel mese di novembre 2020 si è tenuta una assemblea dei soci

nel corso della quale è stato richiesto ai soci il versamento di somme occorrenti per scongiurare le conseguenze negative di una possibile dichiarazione di fallimento a seguito di specifica istanza presentata da due ex dipendenti. L'Ateneo ha dichiarato la propria disponibilità a contribuire al risanamento finanziario ma solo nel contesto di un percorso che condurrà all'uscita dalla compagine sociale e indicava che si era in attesa degli esiti della richiesta.

Nel merito, la CALPARK S.C.p.A. "Parco Scientifico e Tecnologico della Calabria" è una società consortile per azioni il cui oggetto sociale prevede lo svolgimento di attività di trasferimento tecnologico attraverso la ricerca applicata e la prestazione di servizi per l'innovazione tecnologica. La società ha sempre vissuto un andamento economico moderatamente sfavorevole, avendo subito in ogni esercizio – ad eccezione del 2015 – perdite.

Lo squilibrio è stato determinato da un insoddisfacente volume di lavoro annuo, per cui è stata impedita la remunerazione dei fattori produttivi impiegati. Da un espresso interesse al mantenimento della partecipazione, si è dovuto transitare, nel corso del tempo, ad una valutazione di non convenienza per l'aggravamento dello stato economico, oltre l'oggettiva inconsistenza delle utilità che la partecipata avrebbe dovuto rendere.

Nel marzo 2017 è stata assunta la decisione di dismettere la quota posseduta rappresentando la disponibilità

all'utilizzazione, in alternativa, sia l'istituto del recesso che quello della cessione e le previsioni statutarie non facilitano l'uscita dalla compagine sociale.

Inoltre, come detto, nel mese di novembre 2020, si è tenuta un'assemblea dei soci con richiesta di versamento di somme occorrenti per scongiurare le conseguenze negative di una possibile dichiarazione di fallimento e si è in attesa delle decisioni degli organi societari preposti che dovranno essere assunte a breve in presenza di scadenze inderogabili.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato all'unanimità il piano di riassetto per la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche e, fra l'altro, l'uscita dalla società CALPARK scarl.

Ciò premesso il magistrato istruttore riteneva che le quote di partecipazione al capitale nell'ambito di società partecipate o associazioni riconosciute o altre forme di partenariato (ove la struttura delle stesse sia privatistica) non dovrebbero includersi nel novero dei beni in "custodia" da assoggettare, come tali, al conto giudiziale. Tale conclusione risulterebbe corroborata, altresì, dalla lettura delle norme di cui al Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica, D.Lgs. 16 giugno 2017 n° 100, ove si fa riferimento espresso alla responsabilità civile ed erariale, non anche a quella strettamente contabile.

In considerazione di quanto esposto, la Relazione concludeva nel ritenere il conto inammissibile e sottoponeva la gestione

all'esame del Collegio chiedendo una pronuncia sulla inammissibilità del conto giudiziale e sull'eventuale opportunità di trasmissione degli atti alla Sezione regionale di controllo alla quale sono destinati i piani di riassetto per la razionalizzazione delle partecipate (corredati da apposita relazione tecnica) ai sensi dell'art. 20, comma 3 del TUSP.

2. Ad esito dell'udienza del 12 dicembre 2023, con **sentenza-ordinanza n. 62/2024** veniva dichiarato procedibile il conto e rimessi gli atti al magistrato per l'istruttoria di competenza.

3. In data 2.9.2024 veniva depositata la **relazione conclusiva**, nella quale il magistrato rappresentava che il conto risultava sottoscritto dall'agente contabile, vistato per regolarità dal Responsabile del Servizio finanziario e provvisto del provvedimento di parifica e lo stesso era corredato dalla seguente documentazione:

1. Delibera del Consiglio di Amministrazione del 17.12.2021, avente ad oggetto "approvazione piano di riassetto per la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2020, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 175 del 19.8.2016 recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" e successive disposizioni integrative correttive contenute nel D. Lgs. n. 100 del 16.6.2017", con la quale il C.d.A. ha approvato il documento all. A "Piano di riassetto per la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche al

31.12.2020” e relativi allegati, volto a razionalizzare e valorizzare le proprie partecipazioni; 2. Verbale del 19.1.2022 di avvenuta parificazione dei conti giudiziali presentati dagli Agenti contabili per il periodo 1° gennaio 2020-31 dicembre 2020; 3. Relazione del Presidente del Collegio dei Revisori del 21.1.2022 sulla parificazione dei conti giudiziali degli agenti contabili esercizi 2019 e 2020; 4. Delibera del Consiglio di Amministrazione del 3.02.2022, avente ad oggetto la parificazione dei conti giudiziali degli agenti contabili relativi agli esercizi finanziari 2019 e 2020; Specificava, inoltre, che la gestione era rappresentata utilizzando il modello 22 allegato al DPR 194/96, espressamente previsto per la resa dei conti dei consegnatari di azioni e riporta nella colonna della descrizione dei titoli/quote l’indicazione della tipologia degli stessi, vale a dire: partecipazione in Società CALPARK S.C.P.A. – “Parco Scientifico e Tecnologico della Calabria”; reca poi il dato relativo alla consistenza della partecipazione stessa al 1° gennaio 2020 sia relativamente alla quantità (n. 1) che al valore (€ 140.406,00), dati che rimangono invariati al 31 dicembre 2020.

La relazione riferiva che l’agente contabile consegnatario di azioni, in quanto Rettore dell’Ateneo, aveva presieduto il Consiglio di Amministrazione del 17.12.2021 avente ad oggetto “*approvazione del piano di riassetto per la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*”, durante il quale si è evidenziato che la CALPARK S.C.P.A. - “*Parco Scientifico e*

Tecnologico della Calabria” è una società consortile per azioni il cui oggetto sociale prevede lo svolgimento di attività di trasferimento tecnologico attraverso la ricerca applicata e le prestazioni di servizi per l’innovazione tecnologica, costituita in data 16.10.1992 ed avente sede a Rende (CS), e che trattasi di una società che ha sempre vissuto un andamento economico moderatamente sfavorevole, avendo subito in ogni esercizio – ad eccezione del 2015 – perdite; lo squilibrio che ha interessato la società nell’intera sua vita aziendale è stato determinato da un insoddisfacente volume di lavoro annuo, per cui è stata impedita la remunerazione dei fattori produttivi impiegati. Durante il C.d.A. è emerso come l’Ateneo avesse già deciso (fin dal 2018) di operare la dismissione della quota posseduta mediante l’utilizzo dell’istituto del recesso o della cessione, ma le clausole statutarie non facilitano l’uscita dalla compagine sociale; è emerso inoltre che nel mese di luglio 2021 si è tenuta un’assemblea dei soci nel corso della quale l’Ateneo, in considerazione della perdita della continuità aziendale e del mancato interesse al mantenimento della partecipazione, ha ribadito l’intenzione di non partecipare alla ricapitalizzazione, richiedendo la messa in liquidazione della società. L’assemblea dei soci ha pertanto deliberato di dare mandato all’Amministratore Unico affinché convocasse, entro la fine del mese di settembre 2021, l’Assemblea dei Soci per deliberare a tal riguardo; tuttavia l’inattività dell’Amministratore Unico

rispetto al contenuto della delibera, ha obbligato l'Ateneo, superato il mese di settembre 2021, ad inviare specifiche note di sollecito finalizzate a dare esecuzione alle decisioni assembleari, restando però, alla data del 17.12.2021, ancora in attesa delle deliberazioni degli organi societari preposti.

L'agente contabile ha presieduto anche il Consiglio di Amministrazione del 3.2.2022 avente ad oggetto la parificazione dei conti giudiziali per gli esercizi 2019 e 2020, durante il quale si è proceduto a ratificare e convalidare la funzione di Agente contabile svolta negli anni 2019 e 2020 dai dipendenti individuati con D.D.G n. 14 dell'11.1.2022 quali agenti contabili interni per la presentazione del conto giudiziale d'Ateneo e si è dato atto dell'attestazione, da parte della dott.ssa Calafati, Responsabile del Servizio finanziario nonché Responsabile del procedimento, della corrispondenza delle partecipazioni con le scritture contabile dell'Ateneo.

Sulla base di tali elementi, il Magistrato istruttore, non rilevando ulteriori profili meritevoli di esame da parte della Sezione, proponeva, in base agli atti disponibili, il discarico dell'agente contabile.

4. La relazione integrativa risultava notificata all'agente contabile, come da dichiarazione dello stesso di regolarità della notifica del 5.9.2024.

5. All'**udienza del 17 settembre 2024**, per l'agente contabile nessuno è comparso.

Il Pubblico Ministero aderiva alle richieste del magistrato istruttore e concludeva per il discarico dell'agente contabile.

La causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

6. Alla luce dell'attività istruttoria e delle conclusioni rassegnate dal Magistrato istruttore, fatte proprie dal Pubblico Ministero in udienza, il Collegio ritiene sussistano i presupposti per il discarico dell'agente contabile.

In particolare, dalla relazione integrativa depositata risultava che l'esame della documentazione prodotta dava evidenza della sottoscrizione del conto, del visto di regolarità del Responsabile del servizio finanziario e del provvedimento di parifica. Quanto alle partecipazioni azionarie veniva indicato che il Consiglio di Amministrazione con propria delibera aveva approvato il piano di riassetto ex art. 24 TUSP. Nel merito veniva indicato che la gestione – rappresentata utilizzando il modello 22 allegato al DPR 194/96, espressamente previsto per la resa dei conti dei consegnatari di azioni – riportava nella colonna della descrizione dei titoli/quote l'indicazione della tipologia degli stessi, e specificamente la partecipazione nella società CALPARK S.C.P.A. – “Parco Scientifico e Tecnologico della Calabria”, specificando che la consistenza della partecipazione stessa al 1° gennaio 2020 sia relativamente alla quantità (n. 1) che al valore (€ 140.406,00), dati che rimangono invariati al 31 dicembre 2020. Ciò premesso, veniva indicato che durante il Consiglio di

Amministrazione del 17.12.2021 di “approvazione del piano di riassetto per la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”, era emerso che l’Ateneo aveva già deciso (fin dal 2018) di operare la dismissione della quota posseduta mediante l’utilizzo dell’istituto del recesso o della cessione, ma le clausole statutarie non facilitano l’uscita dalla compagine sociale; è emerso inoltre che nel mese di luglio 2021 si è tenuta un’assemblea dei soci nel corso della quale l’Ateneo, in considerazione della perdita della continuità aziendale e del mancato interesse al mantenimento della partecipazione, ha ribadito l’intenzione di non partecipare alla ricapitalizzazione, richiedendo la messa in liquidazione della società. L’assemblea dei soci ha pertanto deliberato di dare mandato all’Amministratore Unico affinché convocasse, entro la fine del mese di settembre 2021, l’Assemblea dei Soci per deliberare a tal riguardo; tuttavia l’inattività dell’Amministratore Unico rispetto al contenuto della delibera, ha obbligato l’Ateneo, superato il mese di settembre 2021, ad inviare specifiche note di sollecito finalizzate a dare esecuzione alle decisioni assembleari, restando però, alla data del 17.12.2021, ancora in attesa delle deliberazioni degli organi societari preposti.

Infine, rileva la circostanza che nel Consiglio di Amministrazione del 3.2.2022 avente ad oggetto la parificazione dei conti giudiziali per gli esercizi 2019 e 2020, durante il quale si è proceduto a ratificare e convalidare la funzione di Agente

contabile svolta negli anni 2019 e 2020 dai dipendenti individuati con D.D.G n. 14 dell'11.1.2022 quali agenti contabili interni per la presentazione del conto giudiziale d'Ateneo, si è dato atto dell'attestazione, da parte della dott.ssa Calafati, Responsabile del Servizio finanziario nonché Responsabile del procedimento, della corrispondenza delle partecipazioni con le scritture contabile dell'Ateneo.

Tali elementi – che hanno portato il Magistrato istruttore alla richiesta di discarico, confermata anche dal Pubblico Ministero in udienza – danno evidenza, sulla base della documentazione in atti e della relativa rappresentazione, dell'assenza di irregolarità sul piano della gestione e dell'assenza di addebito, risultando, peraltro, la consistenza dei titoli (sia per quantità che per valore) al 31 dicembre la medesima indicata a inizio anno.

7. Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando, con riferimento al giudizio iscritto al **n. 23614** del Registro di Segreteria:

- dichiara la regolarità della gestione e il discarico dell'agente contabile;
- nulla per le spese

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 17 settembre 2024.

